

# **CIRCOLARE 7 DEL 01/07/2011**

# ULTIME NOVITÀ FISCALI

I—————————————————————————————————————	
Contabilità formalmente	Ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa non è
regolare	sufficiente, in presenza di scritture contabili formalmente
_	"perfette", il solo rilievo dell'applicazione, da parte del
	contribuente, di una percentuale di ricarico diversa da quella
	mediamente riscontrata nel settore di appartenenza.
Sentenza Corte Cassazione	Le medie di settore infatti non costituiscono un fatto noto.
31.5.2011, n. 11985	storicamente provato, bensì un fatto ignoto da provare.
Cassa negativa	Nell'ambito dell'accertamento induttivo ex art. 39, DPR n.
	600/73, la presenza di un saldo di cassa negativo, implicando
	che le spese sono superiori agli incassi registrati, oltre a
Sentenza Corte Cassazione	costituire un' anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di
31.5.2011, n. 11988	ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.
Agevolazioni "prima casa"	Le agevolazioni prima casa spettano anche per l'acquisto
Age voluzioni prima casa	dell'unità immobiliare contigua ad un'altra già precedentemente
	acquistata fruendo di tali agevolazioni ancorché l'Agenzia del
	Territorio non abbia provveduto ad aggiornare la scheda
Sentenza CTP Milano	catastale nonostante l'accoglimento della richiesta di
20.5.2011, n. 177/21/11	accorpamento presentata dal contribuente.
Professionista e autonoma	
	Non è soggetto ad IRAP, in quanto non è ravvisabile il requisito
organizzazione	dell'autonoma organizzazione, il professionista che svolge
0	l'attività utilizzando locali della propria abitazione, è privo di
Sentenza Corte Cassazione	dipendenti e possiede un solo bene strumentale rappresentato
30.5.2011, n. 11935	da un'autovettura.
Autotrasportatori	L'Agenzia delle Entrate ha comunicato, a seguito della
deduzioni forfetarie per il 2010	ripartizione degli stanziamenti a favore del settore
e credito SSN	dell'autotrasporto previsti dalla Legge di stabilità per il 2011:
	<ul> <li>la misura delle deduzioni forfetarie per il 2010 a favore degli</li> </ul>
	autotrasportatori;
	– il riconoscimento, anche per il 2011, della possibilità di
	utilizzare le somme versate a titolo di contributo al SSN 2010
Comunicato stampa Agenzia	in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2011, per
Entrate 21.6.2011	l'importo non eccedente € 300 per ciascun veicolo.
Interessi mora pagamento in	La misura degli interessi di mora dovuti sulle somme versate in
ritardo di cartelle	ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento è
Provvedimento Agenzia Entrate	ridotta, a decorrere dall'1.10.2011, dal 5,7567% al 5,0243%.
23.6.2011	



# COMMENTI

# RIPROPOSTA LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Il c.d. "Decreto sviluppo" ha riproposto la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, fissando la data di riferimento all'1.7.2011 ed introducendo alcuni aspetti innovativi per quanto riguarda il versamento e il "recupero" dell'imposta sostitutiva nei casi in cui il contribuente abbia precedentemente effettuato la rivalutazione dei medesimi beni.

La rivalutazione rappresenta un'interessante opportunità in quanto consente la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni e quindi l'emersione di una minore plusvalenza al momento della successiva cessione.

### LA "NUOVA" RIVALUTAZIONE

Come accennato, la "nuova" rivalutazione interessa i **terreni edificabili e con destinazione agricola** e le **partecipazioni non quotate** posseduti <u>all'1.7.2011</u>, **non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

A tal fine gli adempimenti necessari consistono:

- ⇒ nella **redazione** ed **asseverazione**, da parte di un professionista abilitato, **della perizia di stima** che deve individuare il valore del terreno / partecipazione all'1.7.2011;
- ⇒ nel **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia di stima, le seguenti aliquote:
  - 2% per le partecipazioni non qualificate;
  - 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.



La redazione della perizia di stima asseverata nonché il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30.6.2012.

## Versamento imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva dovuta va versata con il mod. F24:

- → in un'unica soluzione entro il 30.6.2012;
- oppure, in alternativa,
- → in **3 rate annuali** di pari importo, **a decorrere dal 30.6.2012** applicando alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. In tal caso, quindi, i versamenti vanno effettuati alle seguenti scadenze:
  - 1° rata  $\Rightarrow$  entro il 30.6.2012;
  - $2^{\circ}$  rata  $\Rightarrow$  entro il 30.6.2013 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2012;
  - $3^{\circ}$  rata  $\Rightarrow$  entro il 30.6.2014 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2012.

La rivalutazione si perfeziona con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata dell'imposta sostitutiva. Il mancato versamento delle rate successive alla prima:

- ⇒ non fa venire meno la validità della rivalutazione:
- ⇒ comporta l'**iscrizione a ruolo** degli importi non versati, con la possibilità, da parte del contribuente, di regolarizzare l'omesso versamento tramite il ravvedimento operoso.



In caso di **comproprietà** il versamento deve essere effettuato **da ciascun comproprietario** sulla base della propria quota.



# RIVALUTAZIONE DI TERRENI / PARTECIPAZIONI GIÀ RIVALUTATI

Come previsto in passato, è possibile eseguire una **nuova rivalutazione** per i terreni e le partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario:


- → disporre di una **nuova perizia di stima asseverata** entro il 30.6.2012;
- → calcolare l'imposta sostitutiva dovuta sul "nuovo" valore alla data di riferimento (1.7.2011). Coloro che:
- hanno effettuato la rivalutazione all'1.1.2010 e scelto il pagamento rateale dell'imposta sostitutiva in base al quale la 2° e la 3° rata (maggiorate degli interessi del 3%) scadono, rispettivamente, il 31.10.2011 e il 31.10.2012;
- procedono ora alla rivalutazione del medesimo bene all'1.7.2011;
   possono non versare la seconda e terza rata relative alla rivalutazione all'1.1.2010.

Diversamente da quanto previsto per le precedenti rivalutazioni è ora consentito:

 utilizzare in "compensazione" l'imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni. Il contribuente quindi è tenuto a versare soltanto la differenza tra l'imposta sostitutiva dovuta in base al nuovo valore rivalutato e l'imposta sostitutiva già versata per la precedente rivalutazione dello stesso bene;

#### ovvero

 richiedere il rimborso, entro 48 mesi dalla data di versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rivalutazione effettuata, dell'imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni qualora il contribuente non si avvalga della "compensazione" di cui al punto 1 e quindi provveda al versamento integrale dell'imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione.



# SCADENZARIO Mese di LUGLIO

Le scadenze dei versamenti riferite al mod. UNICO 2011 sono riportate alla luce della **proroga** introdotta dal DPCM 12.5.2011, riguardante:

- → tutte le persone fisiche (privati, imprenditori o lavoratori autonomi);
- → i soggetti diversi dalle persone fisiche (sas, snc, srl, ecc.) che esercitano un'attività per la quale è

Sedi:



stato elaborato il relativo studio di settore, che hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569 e il cui termine "ordinario" di versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP sia il 16.6.2011 / 18.7 con la maggiorazione dello 0.40%.

## Venerdì 1 luglio

ELENCHI CLIENTI – FORNITORI OPERAZIONI CERTIFICATE DA SCONTRINO / RICEVUTA FISCALE Termine a decorrere dal quale le operazioni per le quali è obbligatoria l'emissione dello scontrino / ricevuta fiscale di importo pari o superiore a € 3.600 (al lordo IVA) devono essere rilevate ai fini della comunicazione degli elenchi dei clienti / fornitori.

#### Mercoledì 6 luglio Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: IRPEF (saldo 2010 e primo acconto 2011); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2010); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2010 e acconto 2011); • imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (20%, saldo 2010 e primo acconto 2011); • saldo IVA 2010 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di Mod. UNICO 2011 mese dal 16.3); **PERSONE FISICHE** acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da quadro EC; contributi IVS (saldo 2010 e primo acconto 2011); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2010 e primo acconto 2011); • contributi CIPAG (soggettivo e integrativo 2010) eccedenti il contributo Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: • saldo IVA 2010 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3): • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile **Mod. UNICO 2011** e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2009 e 2010. SOCIETÀ DI PERSONE In caso di riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno altresì versate le rate successive alla prima; SOGGETTI CHE BENEFICIANO • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile **DELLA PROROGA** e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da guadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: • saldo IVA 2010 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); **Mod. UNICO 2011** IRES (saldo 2010 e primo acconto 2011); SOCIETÀ DI CAPITALI ED • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile **ENTI NON COMMERCIALI** e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2009 e 2010. In caso di riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno altresì SOGGETTI CHE BENEFICIANO versate le rate successive alla prima; **DELLA PROROGA** • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da quadro EC; imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni

Sedi:

straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.



MOD. IRAP 2011 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA E PERSONE FISICHE	Versamento dell'IRAP (saldo 2010 e primo acconto 2011) da parte delle persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO	Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2010 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% prevista per gli studi "vecchi" (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA E PERSONE FISICHE	Versamento del diritto CCIAA 2011 (codice tributo 3850).
RIVALUTAZIONE Immobili d'impresa SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA E PERSONE FISICHE	<ul> <li>Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione, con effetto anche ai fini fiscali, degli immobili d'impresa posseduti al 31.12.2008, ex art. 15, commi da 16 a 23, DL n. 185/2008 (codice tributo 1824);</li> <li>Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1825) per l'affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione.</li> </ul>
IRPEF CEDOLARE "SECCA"	Versamento della prima rata dell'acconto, pari al 40% dell'85% dell'imposta sostitutiva (21% - 19%) dovuta per il 2011 sul reddito fondiario (senza deduzioni) dell'immobile ad uso abitativo locato.

# Venerdì 15 luglio

Iva

CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di giugno da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

# Lunedì 18 luglio

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di giugno.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	<ul> <li>Versamento delle ritenute operate a giugno relative a:</li> <li>rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di</li> </ul>



	commercialisti
	stipula del contratto.
INPS	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per
DIPENDENTI	le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
MOD. UNICO 2011 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	<ul> <li>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</li> <li>saldo IVA 2010 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2009 e 2010. In caso di riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno altresì versate le rate successive alla prima;</li> <li>imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da quadro EC;</li> <li>imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
MOD. UNICO 2011 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	<ul> <li>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</li> <li>saldo IVA 2010 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>IRES (saldo 2010 e primo acconto 2011);</li> <li>imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2009 e 2010. In caso di riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno altresì versate le rate successive alla prima;</li> <li>imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da quadro EC;</li> <li>imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
Mod. IRAP 2011 SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, <u>con</u> la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2010 e primo acconto 2011) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
MOD. UNICO 2011  MOD. IRAP 2011  SOCIETÀ DI CAPITALI ED  ENTI NON COMMERCIALI	Termine entro il quale effettuare, senza la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nel mese di giugno (entro il 29.6.2011 per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.) i versamenti relativi a:  • saldo IVA 2010 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);  • IRES / IRAP (saldo 2010 e primo acconto 2011).
DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, <u>con</u> la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2011 (codice tributo 3850).



RIVALUTAZIONE Immobili d'impresa SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	<ul> <li>Versamento, <u>con</u> la maggiorazione dello 0,40%, della terza rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione, con effetto anche ai fini fiscali, degli immobili d'impresa posseduti al 31.12.2008, ex art. 15, commi da 16 a 23, DL n. 185/2008 (codice tributo 1824);</li> <li>Versamento, <u>con</u> la maggiorazione dello 0,40%, della terza rata dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1825) per l'affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione.</li> </ul>
INPS AGRICOLTURA	Versamento della prima rata 2011 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Mercoledì 20 luglio	
VERIFICHE PERIODICHE Registratori di cassa	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel secondo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
Lunedì 25 luglio	
IVA COMUNITARIA Elenchi intrastat mensili e trimestrali	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali).
Lunedì 1 agosto	
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno.  L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.
	O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1